

## Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

### Parte N. 1

**Sintesi:** La circolare illustra la nuova legge di registro (t.u. n. 131 del 26 aprile 1986) soffermandosi in particolare sulle norme che hanno subito modificazioni rispetto alla legge precedente (d.p.r. n. 634 del 26 ottobre 1972). Il nuovo testo unico mantiene la ripartizione in nove titoli già attuata nel d.p.r. 634 e prevede lo stesso numero di allegati: una tariffa divisa in due parti e una tabella. È stata modificata la lettera b) dell'art. 2, in quanto i contratti verbali cui il nuovo testo fa riferimento sono quelli indicati nel solo primo comma dell'art. 3; la lettera d), inoltre, prevede che siano soggetti a registrazione anche tutti gli atti, formati dai consoli italiani all'estero, che comportino il trasferimento di proprietà di immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali sugli stessi. Infine, sono soggetti a registrazione anche gli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di tutti i diritti reali, anche di garanzia, su aziende esistenti nel territorio dello stato, nonché di quelli che hanno per oggetto l'affitto di tali aziende.

### Testo:

Con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 pubblicato nel supplemento ordinario alla gazzetta ufficiale n.99 del 30 aprile 1986, è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, che entrerà in vigore il 1° luglio 1986.

Il testo unico conserva nella disciplina della materia la stessa ripartizione in nove titoli già attuata nel D.P.R. n. 634 del 1972 e rimane inalterato il numero degli allegati, che, come per il citato decreto, si sostanziano in una tariffa divisa in due parti, la prima relativa agli atti da registrare in termine fisso e la seconda concernente quelli da registrare in caso d'uso, in una tabella recante l'indicazione degli atti per i quali non vi è obbligo di richiedere la registrazione e nel prospetto dei coefficienti per la determinazione dei valori attuali dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite e pensioni vitalizie calcolati al saggio di interesse del 5%.

Si rileva, poi, che nell'elaborazione del testo unico sono stati osservati i seguenti criteri:

a) inserire nel corpo del decreto n. 634 le disposizioni contenute in precedenti leggi rimaste in vigore o in leggi pubblicate fino a tre mesi prima della pubblicazione del testo unico;

b) apportare alcune integrazioni, correzioni e modificazioni nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui alle leggi 9 ottobre 1971, n. 825 (legge delega per la riforma tributaria), 12 aprile 1984, n. 68, e 24 dicembre 1985, n. 777, legge che da ultimo ha prorogato il termine per l'emanazione dei testi unici.

Il criterio guida, peraltro, è stato quello di conferire certezza al sistema normativo, alla luce anche degli indirizzi giurisprudenziali formati in precedenza, dei pareri emessi dagli Organi consultivi, nonché degli orientamenti amministrativi.

Con la presente circolare si intende illustrare il nuovo provvedimento ed indirizzare in modo uniforme l'attività degli uffici, con l'avvertenza che non ci si soffermerà, in questa sede, su quelle norme che non hanno subito alcuna modificazione, a meno che le stesse non siano correlate con altra disposizione innovativa.

Rispetto a tali norme restano, pertanto, ancora efficaci le istruzioni impartite durante il periodo di vigenza del D.P.R. n. 634 del 1972 e successive modificazioni ed integrazioni.

**TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI** Il titolo primo, che si compone di otto articoli, tratta delle disposizioni generali relative al tributo. Le modifiche apportate al precedente decreto sono intese, essenzialmente, a colmare talune lacune evidenziatesi durante la pratica attuazione del medesimo, nonché ad adeguare le norme alla continua evoluzione della esperienza giuridica ed economica.

Relativamente all'articolo 2 si osserva che è stata modificata la lettera b) dello stesso con il testuale richiamo ai contratti verbali indicati nel primo comma dell'articolo 3.

La modifica ha inteso eliminare il dubbio interpretativo che poteva sorgere dalla lettura della disposizione contenuta nel numero 2) del corrispondente articolo 2 del D.P.R. n. 634 del 1972, circa una contraddizione fra il disposto di tale ultimo articolo e quello del secondo comma del successivo articolo 3.

Infatti, precisando che sono soggetti a registrazione soltanto i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili e quelli di trasferimento o

affitto di aziende, e' stato confermato piu' chiaramente il principio che unicamente l'enunciazione di un contratto verbale in un atto registrato, posto in essere fra le stesse parti che hanno dato vita al detto contratto, comporta l'obbligo di registrare anche il contratto verbale. Altre novita' presenti nell'articolo 2 sono contenute nella nuova formulazione della lettera d).

La prima consiste nel considerare soggetti a registrazione non soltanto le sentenze emesse all'estero dai consoli italiani, aventi per oggetto i beni ed i diritti gia' indicati nel n. 4) dell'art. 2 del D.P.R. n. 634 del 1972, ma altresì tutti gli atti formati dagli stessi consoli che comportino il trasferimento di proprieta' di immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali sugli stessi.

Non sembra superfluo sottolineare che fra i diritti reali su beni immobili sono stati compresi legislativamente anche quelli di garanzia, al fine di eliminare alcune perplessita' evidenziate da qualche dipendente ufficio. Ulteriore innovazione consiste, poi nell'indicazione, fra gli atti soggetti a registrazione, anche degli atti che comportano la costituzione o il trasferimento di tutti i diritti reali, anche di garanzia, su aziende esistenti nel territorio dello Stato, nonche' di quelli che hanno per oggetto l'affitto di tali aziende.